

**CIRCOLARE VERIFICA GREEN PASS**

D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21

**LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO**

DIREZIONE DIDATTICA STATALE  
"II CIRCOLO" - POGGIOMARINO (NA)  
Prot. 0003480 del 30/08/2021  
B-31 (Uscita)

Al tutto il Personale Docente  
Al tutto il Personale A.T.A.  
Al RLS di Istituto  
Al Sito web

**Oggetto: Obbligo di verifica della Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)***(CIRCOLARE D.L. 111/2021 E PROTOCOLLO DI SICUREZZA DEL 14/08/21)*

Questa istituzione scolastica sta organizzando l'avvio del nuovo Anno Scolastico in Presenza e in Sicurezza, in linea con quanto stabilito dal Decreto Legge n. 111/21, il Protocollo di sicurezza del 14/08/2021 e le relative Note Ministeriali.

**Pertanto dal 1° Settembre 2021 e fino al 31 Dicembre 2021**, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, **il Personale Scolastico dovrà possedere e sarà tenuto ad esibire per il servizio in presenza, la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass).**

**QUESTA DIRIGENZA È TENUTA A VERIFICARE IL RISPETTO DI QUESTA PRESCRIZIONE.**

Si ricorda che la **Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass)** si ottiene:

- dopo aver effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- dopo aver completato il ciclo vaccinale;
- dopo essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- dopo essere guariti da COVID-19 nei sei mesi precedenti (DPCM 17 Giugno 2021)

Il dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1. Le verifiche delle Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sono effettuate con le modalità indicate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 Giugno 2021, art 13 che in rispondenza all'Art. 5 del GDPR 679/16 minimizza il numero di dati visualizzabili. Con Circolare del Ministro dell'istruzione o altro provvedimento ministeriale potranno in seguito essere stabilite ulteriori e diverse modalità di verifica.

**Il personale che non possiede la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) sarà considerato assente ingiustificato e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro sarà sospeso e non saranno dovuti la retribuzione né altro compenso** o emolumento, comunque denominato (D.L. 111/2021, art. 1 c. 6).

La violazione delle disposizioni di cui sopra è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

**Il personale esentato dalla vaccinazione** per motivi sanitari dovrà far pervenire tempestivamente alla segreteria, in busta chiusa, certificato di esenzione previsto in formato cartaceo fino al 30/09/2021.

Tale personale non è tenuto all'obbligo di tampone periodico in quanto non deve esibire Green Pass (Circ. Min. Salute 35309 del 04/08/2021).

Si precisa che non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate sulla posta istituzionale copie cartacee o digitali del Green pass o di documenti di identità.

Si allega tabella riepilogativa dei diversi casi:

<b>Vaccinato (una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)</b>	Certificazione verde automatica (durata 9 mesi da completamento ciclo vaccinale)	Può lavorare
<b>Guarito da Covid-19</b>	Certificazione verde automatica (durata 6 mesi da avvenuta negativizzazione)	Può lavorare
<b>Esentato dalla vaccinazione</b>	Certificazione di esenzione (fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)	Può lavorare (non necessita di tampone periodico)
<b>Personale che non rientra nelle prime tre categorie</b>	Certificazione verde dietro effettuazione di tampone (durata 48 ore)	Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone ogni due giorni per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
	Assenza di certificazione verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore	Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto-Legge 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

Si confida nel senso di responsabilità e nella collaborazione di tutti per verificare al più presto la propria situazione personale procedendo tempestivamente alle eventuali azioni necessarie per l'ottenimento della certificazione.

Cordiali Saluti.

Luogo e data  
POGGIOMARINO, 30/09/2021

Il Dirigente Scolastico  
CRISTINA IERVOLINO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'Art. 3 c.2 dlgs 39/1993*